

Pubblicato il 26/03/2020

N. 00402/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02075/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2075 del 2015, proposto da  
**omissis**

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via Rubichi, con domicilio digitale come da P.E.C. da registri di Giustizia;

*per:*

- l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico di cui all'art.1, primo comma, della Legge 29 marzo 2001 n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede del 32° Gr. R. A.M. di Otranto alle attuali e rispettive sedi di servizio;
- la condanna del Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della predetta indennità di trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2020 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'Avvocato M.F. Della Corte e l'Avvocato dello Stato A. Roberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

I trentasette ricorrenti - Sottufficiali e Graduati in servizio permanente effettivo (S.P.E.) dell'Aeronautica Militare, già in servizio presso il 32° Gr. R. A.M. (Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare) con sede a Otranto - hanno chiesto:

- l'accertamento del diritto (soggettivo) a percepire il trattamento economico di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, dalla data dell'avvenuto trasferimento (2012) dalla sede del 32° Gr. R. A.M. di Otranto alle attuali e rispettive sedi di servizio;

- la condanna del Ministero della Difesa al pagamento, in favore di ciascuno di essi, della indennità di trasferimento, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

A sostegno del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:

1) Il diritto alla indennità di trasferimento *ex art. 1, primo comma, della Legge 29 marzo 2001, n. 86* quale diritto inderogabile *ex lege*;

2) Inquadramento e natura giuridica del provvedimento di trasferimento del personale militare;

3) Trasferimento d'autorità e diritto all'indennità di trasferimento: presupposti applicativi;

3.1) Segue: il requisito della distanza minima;

3.2) Segue. Irretroattività dell'art. 1, comma 1 *bis* della Legge n. 86/2001.

Si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale Erariale, il Ministero della Difesa, contestando integralmente le avverse pretese e chiedendo il rigetto del gravame.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

In particolare, il Ministero resistente, con memoria difensiva depositata in giudizio il 23 settembre 2019, ha eccepito *in limine* l'irricevibilità per tardività del ricorso, per omessa (tempestiva) impugnativa dei provvedimenti di trasferimento del 2012, nella parte in cui hanno disposto detto trasferimento senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, assumendo non potersi affermare il carattere esclusivamente economico e la natura di diritto soggettivo delle pretese azionate, in quanto la corresponsione delle indennità in caso di trasferimento d'autorità costituisce naturale corollario della natura del trasferimento.

Con memoria di replica del 18 dicembre 2019, i ricorrenti hanno controdedotto agli avversi rilievi.

All'udienza pubblica del 28 gennaio 2020, la difesa dei ricorrenti ha precisato che la richiesta dei profili monetari accessori non è da intendere in senso cumulativo, ma come da specifica previsione di legge. Indi, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.

## DIRITTO

1. - Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di irricevibilità per tardività/inammissibilità del ricorso (per omessa impugnazione dei provvedimenti di trasferimento del 2012, nella parte in cui hanno disposto il trasferimento dei militari ricorrenti "senza oneri dell'Amministrazione"), sollevata dal Ministero della Difesa resistente.

1.1 - Osserva, in proposito, il Collegio che la posizione giuridica dedotta in giudizio dai ricorrenti ha natura di diritto soggettivo avente carattere patrimoniale, sicché la

domanda proposta è qualificabile come azione di accertamento e di condanna, attivabile indipendentemente dalla intermediazione di un provvedimento amministrativo, e non involge la legittimità dell'esercizio del potere pubblico.

In altri termini, nel caso di specie, gli istanti agiscono per ottenere la condanna della P.A. e il riconoscimento del diritto soggettivo alla corresponsione dell'indennità di trasferimento prevista dall'art. 1 della Legge n. 86/2001, che trova diretto fondamento nel dettato legislativo, a fronte di cui l'attività amministrativa si presenta del tutto vincolata ed è subordinata alla mera verifica della sussistenza dei relativi presupposti (distanza superiore a 10 chilometri tra la nuova sede e la sede originaria ed ubicazione delle stesse in Comuni diversi), azionabile nel termine di prescrizione quinquennale.

1.2 - Sul punto, per completezza espositiva, si rileva che la condivisibile giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 4 marzo 2019, n. 1470) ha chiarito che:

*<<L'art. 2, comma 1, del R.D.L. n. 295 del 1939 - nel testo modificato dalla legge n. 428 del 1985 - stabilisce che "le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni".*

*La disposizione è stata così sostituita dall'art. 2 della legge citata n. 428 del 1985, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 1981, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma precedentemente contenuta nel medesimo art. 2, primo comma, del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, la quale fissava in due anni il termine di prescrizione delle rate di stipendio ovvero di pensione, nonché degli assegni indicati nel D.L.Lgt. 2 agosto 1917, n. 1278. Ora, se è vero che l'allegato 1 del decreto legge n. 200 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del 2009, ha abrogato il D.L.Lgt. n. 1297 del 1917 (che fa riferimento anche alle indennità di tramutamento e consimili), è altrettanto vero che il contenuto di tale norma è stato*

*recepito, attraverso un c.d. rinvio statico, nell'art. 2, comma 1, R.D.L. n. 295 del 1939 e nell'art. 2 della legge n. 428 del 1985 che non hanno costituito oggetto di abrogazione.*

*In altri termini, l'art. 2 della legge n. 428 del 1985, nel sostituire il primo comma dell'art. 2 del R.D.L. n. 295 del 1939, che fa riferimento agli assegni indicati nel D.L.Lgt. n. 1278 del 1917, ha operato un rinvio statico a tale disposizione, con conseguente incorporazione della norma oggetto del rinvio in quella rinviante e con l'ulteriore conseguenza che le vicende della disposizione oggetto di rinvio non si riflettono sul rinvio stesso.*

*Né, è possibile ritenere che dalla natura non retributiva dell'indennità in questione possa di per sé derivarne l'applicazione del termine prescrizione di dieci anni (applicabile ai sensi dell'art. 2946 c.c. "salvi i casi in cui la legge disponga diversamente"), e ciò in presenza di una normativa di carattere speciale, che prevede al riguardo l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale.*

*Inoltre, la natura indennitaria e non retributiva dell'indennità di trasferimento non esclude, ovviamente, che anche tale emolumento trovi la sua fonte nel rapporto di lavoro, per cui, in senso lato, è legato esso stesso da vincolo sinallagmatico con lo svolgimento della prestazione lavorativa.*

*In definitiva, già nel vigore della legge n. 100 del 1987, come poi della n. 86 del 2001, l'indennità di trasferimento è sempre stata assoggettata a prescrizione quinquennale.*

*Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento>>.*

2. - Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, quindi, accolto.

3. - I ricorrenti espongono, in particolare, che (si veda, in sintesi, la memoria difensiva del 18 dicembre 2019):

“- tutti i ricorrenti, rispettivamente Sottufficiali e Graduati in servizio permanente effettivo (S.P.E.) dell'Aeronautica Militare hanno prestato, nell'arco temporale indicato per ciascuno di essi, la propria attività lavorativa presso il 32° Gr. R. A.M. (Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare) avente sede ad Otranto (LE);

- con circolare ordinativa Prot. Nr. M\_DARM001/37861/SMA117/G.02.06 del 14/5/2012 ....., lo Stato Maggiore dell'Aeronautica riorganizzava il suddetto Ente nell'attuale 136^ Squadriglia Radar Remota e disponeva, in calce al medesimo atto, che "il personale militare in forza al riorganizzato Gr. R. A.M. sarà reimpiegato a cura della D.I.P.M.A. secondo le prioritarie esigenze di Forza Armata". Tale circolare, adottata su autorizzazione dello Stato Maggiore Difesa, rispondeva in maniera evidente all'esigenza di una progressiva ristrutturazione della Forza Armata;
- con provvedimento dirigenziale prot. Nr. M\_DARM001/37879/SMA117/G.02.06 anch'esso del 14/5/2012 .... , lo Stato Maggiore Aeronautica disponeva la costituzione, a decorrere dal 1/7/2012, del Distaccamento Aeronautico di Otranto..... Tale provvedimento dirigenziale, nella parte introduttiva, richiamava espressamente gli estremi della circolare ordinativa Prot. Nr. M\_DARM001/37861/SMA117/G.02.06 del 14/5/2012 e per esso le determinazioni ivi trascritte";
- nelle more che i provvedimenti citati trovassero concreta attuazione, ciascuno degli istanti compilava <<il c.d. modello "Annesso 2"; tale documento ..., previsto dalla direttiva D.I.P.M.A. - UD - 001 in tema di "Direttiva per l'impiego degli Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e Militari di Truppa in ambito nazionale ed internazionale" Ed. 2012 ... reca indicazione sulle sedi di preferenza dell'interessato nonché una generica e precompilata "dichiarazione di assenso al trasferimento senza oneri per l'Amministrazione">> e risultava "infine destinatario di un ordine d'impiego emesso dalla Direzione per l'impiego del personale dell'Aeronautica Militare (D.I.P.M.A.) il cui testo, malgrado presupponesse le prioritarie esigenze di Forza Armata, disponeva un trasferimento d'autorità senza alcun onere a carico dell'Amministrazione".

Invocano, quindi, essenzialmente, l'applicazione dell'art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86, assumendo il loro diritto soggettivo a percepire l'indennità di

trasferimento ivi prevista, in relazione al trasferimento di autorità disposto a loro carico in relazione alla riorganizzazione del 32° Gr. R. A.M. (Gruppo Radar dell'Aeronautica Militare) avente sede ad Otranto.

3.2 - Tutte le formulate censure colgono nel segno.

4. - Giova rammentare che l'art. 1 (*"Indennità di trasferimento"*) della Legge 29 marzo 2001, n. 86 e ss.mm.ii. (*"Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"*) dispone, per quanto di rilievo, che:

- *"1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi"* (comma così modificato dall'art. 10, comma 10 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 248, il quale ha stabilito che *"All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: <<alla legge 19 maggio 1986, n. 224>> sono sostituite dalle seguenti: <<al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66>>"*);

- *"1-bis. L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni"* (comma, questo, aggiunto dal comma 163 dell'art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 561, della medesima Legge n. 228/2012).

4.1 - Va, innanzitutto, rilevato, in linea generale, che *“la distinzione fra i trasferimenti d'autorità o d'ufficio e i trasferimenti a domanda trova fondamento nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi in gioco quello dell'amministrazione, diretto ad assicurare il regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici, e quello del dipendente, volto al più diretto soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari, interessi che devono entrambi trovare la giusta composizione nel rispetto dei principi ... fissati dall'art. 97 della Costituzione.*

*Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'amministrazione di funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione del pubblico dipendente, le aspirazioni del quale possono essere tenute presente eventualmente nei limiti delle preferenze da lui espresse circa la sede di servizio, nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari del ricorrente, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi dell'art. 97 della Costituzione.*

*Non è, pertanto, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente...”* (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 19 ottobre 2006, n. 6224).

4.2 - Quanto, poi, alla spettanza dell'indennità di trasferimento *de qua*, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 gennaio 2016, n. 1, ha formulato il seguente principio di diritto:

*“Prima dell'entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell'art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero*



*una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti?*

Va, quindi, osservato quanto segue:

*<<- i trasferimenti in discorso, pur in presenza di una manifestazione di gradimento o di un'istanza formulata dagli interessati, devono qualificarsi "d'autorità", atteso che, in caso di soppressione o di diversa dislocazione del Reparto, il militare deve necessariamente abbandonare la precedente sede di servizio;*

*- la ragione del trasferimento, in altri termini, è individuabile nella soppressione o nella diversa dislocazione del Reparto e non nella manifestazione di gradimento presentata dal militare;*

*- l'indennità di trasferimento, in presenza di tutti gli altri presupposti di legge, spetta anche al militare che abbia espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio, in quanto privo di alternativa, non esistendo più la pregressa sede di servizio, ed astretto al dovere di obbedienza (cfr. Adunanza Plenaria, Cons. Stato, n. 1 del 2016);*

*- una manifestazione di gradimento renderebbe irretrattabile l'individuazione della sede prescelta, rende inammissibili, per carenza di interesse, le eventuali azioni giudiziarie intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito a percepire l'indennità che scaturisce direttamente dalla legge quando vi sono i relativi presupposti" (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 2 ottobre 2019, n. 6588).*

In definitiva, il tratto distintivo tra le due suddette tipologie di trasferimenti deve essere individuato *"nel ruolo che l'interesse pubblico assume in relazione al trasferimento del militare: se tale trasferimento è disposto per soddisfare prioritariamente l'interesse in esame, allora il trasferimento è d'ufficio, senza che la sua natura possa mutare a seguito dell'eventuale assenso o gradimento dell'interessato (così anche Cons. Stato n. 5129/2016; Cons. Stato n. 5553/2014)"* (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, 18 luglio 2019, n. 9525).

4.3 - Deve, infine, precisarsi che la spettanza dell'indennità in questione (pur dopo la novella normativa di cui al su riportato art. 1, comma 1 *bis* della Legge 29 marzo 2001 n. 86, introdotto dall'art. 1, comma 162, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228,

nella parte in cui prescrive che alcuna indennità o rimborso spetta al personale trasferito a sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni) trova fondamento nel fatto che tale disposizione “*non ha natura interpretativa e, conseguentemente, neppure efficacia retroattiva. Di conseguenza, quando il trasferimento del dipendente per soppressione del reparto di appartenenza è stato disposto prima dell’entrata in vigore del cit. art. 1 comma 163, l. n. 228 del 2012, trova applicazione il precedente regime, per il quale l’indennità di trasferimento era dovuta se la nuova sede distava oltre 10 km da quella precedente (Cons. Stato, sez. IV, 07/01/2019, n.115; Cons. Stato, sez. IV, 24/05/2018, n.3119; Cons. Stato, sez. IV, 23/11/2017, n.5456; Cons. Stato, sez. IV, 21/02/2017, n.814 Cons. Stato, sez. IV, 24/03/2016, n.1219; Cons. Stato sez. IV, 27/04/2015, n.2081; Cons. Stato sez. IV, 06/08/2013, n.4159; Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; Cons. giust. amm., 18 giugno 2014, n. 333; Tar Lazio, Sez. II ter, 4521/2016)*” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, cit., 18 luglio 2019, n. 9525).

5. - Alla luce delle suesposte considerazioni, sussistono, nella fattispecie concreta in esame, gli elementi costitutivi del diritto di credito alla percezione della chiesta indennità di trasferimento, ai sensi dell’art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di trasferimenti d’ufficio, disposti nel 2012 (prima, quindi, dell’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2013, del comma 1 *bis* dell’art. 1 della menzionata Legge n. 86/2001), in funzione di preminenti esigenze organizzative generali delle Forze Armate di appartenenza (rispetto alle quali la richiesta degli interessati non ha esercitato alcuna interferenza causale, configurandosi, a ben vedere, come mera manifestazione - non vincolante per la P.A. - del gradimento), presso nuove sedi, ubicate in Comuni diversi (come risultante dalla documentazione depositata in giudizio e dagli stessi atti difensivi della P.A. resistente - Lecce, Bari, Gioia del Colle, Francavilla Fontana, Taranto), a una

distanza superiore ai dieci chilometri rispetto alla precedente sede di servizio (Otranto).

5.1 - Né si può ritenere (come, invece, sostenuto dalla Difesa Erariale) che vi sia una differenza sostanziale in ordine al diritto a percepire l'indennità in questione tra coloro che avevano già sottoscritto il c.d. modulo "Annesso 2" perché partecipanti alla ordinaria programmazione di impiego 2011/2012 e coloro che lo hanno sottoscritto "solo" in ragione della "Riorganizzazione/chiusura di Enti e Reparti".

In proposito, è sufficiente (e dirimente) osservare:

- per un verso, che l'esigenza delle Forze Armate di riorganizzare la sede di Otranto ha reso inevitabile il trasferimento di autorità dei militari ivi impiegati, odierni ricorrenti; e ciò indipendentemente dal fatto se la c.d. istanza di gradimento (senza oneri per la P.A.) fosse stata sottoscritta nell'ambito della c.d. "ordinaria programmazione di impiego, ciclo 2011/2012" (come per una parte dei ricorrenti), ovvero nel 2012, in occasione della materiale riorganizzazione del 32° Gr. R. A.M.;

- e, per altro verso, che i provvedimenti di trasferimento adottati, specie sotto il profilo economico, risultano essere pregiudizievoli per ciascuno degli istanti, nessuno dei quali ha scelto liberamente di essere trasferito "a domanda", ma ha dovuto farlo esclusivamente per mere esigenze di servizio (appunto, le esigenze pubbliche dell'Aeronautica militare di appartenenza), ossia quella di riorganizzare/ridimensionare il Reparto originaria sede di servizio.

5.2 - Neppure può affermarsi che il diritto all'indennità in questione sia stato oggetto di una rinuncia preventiva (valida) a una indennità prevista da una norma di legge primaria (che sarebbe nulla per contrasto con norma imperativa), né di una remissione del debito ai sensi dell'art. 1236 del Codice Civile (che non coincide con l'acquiescenza ai provvedimenti di trasferimento), dovendo sul punto richiamarsi il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui:

*<<La fonte primaria conforma il diritto di credito in esame e non prevede forme di “rinuncia preventiva”, alle quali non è comunque assimilabile il ben diverso istituto ..., della rimessione del debito, quale disciplinato dall’art. 1236 del codice civile il quale presuppone, logicamente, che il credito sia già entrato nel patrimonio del rimettente.*

*La rinuncia preventiva ad una indennità prevista dalla legge è quindi nulla per contrarietà alla norma imperativa che disciplina il trasferimento d’autorità.*

*La disciplina recata dalla fonte primaria è poi idonea a sostituire ope legis ogni contraria pattuizione e/o negozio unilaterale (cfr. Cass. civ., sez. lav., 8 agosto 1987, n. 68239).*

*La questione di una eventuale rinuncia del dipendente al trattamento economico stabilito ex lege, può quindi porsi solo dopo che il relativo diritto sia maturato e pertanto sia stato acquisito al suo patrimonio, solo allora divenendo suscettibile di negozi abdicativi.*

*Questi ultimi sono peraltro soggetti, nell’ambito del rapporto di impiego privato e/o pubblico contrattualizzato, al regime di parziale indisponibilità di cui all’art. 2113 c.c..*

*La norma è espressione di un principio di ordine pubblico generale che trova applicazione (a maggior ragione) anche nei rapporti di impiego pubblico non contrattualizzati>> (Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 7 gennaio 2019, n. 115).*

6. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso deve essere accolto, dichiarando il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle indennità domandate, ai sensi dell’art. 1 della Legge 29 marzo 2001, n. 86 e ss.mm.ii., con la conseguenziale condanna del Ministero della Difesa resistente al pagamento delle somme a tale titolo dovute, oltre interessi legali.

Va precisato che su tali somme non compete la rivalutazione monetaria, in ragione del carattere non retributivo delle indennità in questione (Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 14 novembre 2019, n. 7817 e giurisprudenza ivi citata - “cfr., per l’indennità ex l. n. 86/2001, Cons. Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 1964, e qualificata giurisprudenza di primo grado: T.A.R. , Aosta , sez. I , 16/05/2013 , n. 35; T.A.R. Lazio - Roma - sez. II , 05/01/2012 n. 146”; si veda anche Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 10 aprile

2006, n. 1964 e pronunce conformi - “C.d.S., sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3569; 30 giugno 2005, n. 3644; 14 dicembre 2002, n. 6920).

7. - Le spese processuali, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore dell’Avvocato Maria Fontana Vita Della Corte, che ha reso le dichiarazioni di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avvocato Maria Fontana Vita Della Corte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 28 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:

Enrico d’Arpe, Presidente

Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore

Anna Abbate, Referendario

**L’ESTENSORE**

**Maria Luisa Rotondano**

**IL PRESIDENTE**

**Enrico d’Arpe**

**IL SEGRETARIO**